





Causa C-626/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 3 ottobre 2022 — CZ, MC, SP e a. contro Ilva SpA (in amministrazione straordinaria), Acciaierie d'Italia Holding SpA, Acciaierie d'Italia SpA

GU C 15 del 16.1.2023, pag. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Lingue, formati e link a GU

	BG	ES	CS	DA	DE	ET	EL	IT	FR	GA	risorse	ES	Online	LT	HU	MT	PL	PT	RO	SK	SL	FI	SV
HTML																							
PDF																							
Gazzetta ufficiale																							

Visualizzazione multilingue

inglese (it)

▼

Si prega di scegliere

▼

Si prega di scegliere

▼

Schermo

Testo

16.1.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C15/26

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 3 ottobre 2022 — C. Z., M. C., S. P. e altri contro Ilva SpA (in amministrazione straordinaria), Acciaierie d'Italia Holding SpA, Acciaierie d'Italia SpA

(Causa C-626/22)
(2023/C 15/28)

Lingua processuale: l'italiano

Tribunale del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nella causa principale

Ricorrenti: C. Z., M. C., S. P. e altri

Domande sottoposte

1. ¹ Maggio Direttiva 2010/75/UE () del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in particolare i considerando 4, 18, 34, 28 e 29 e l'articolo 3, paragrafo 2), 11, 12 e 23, nonché il principio di precauzione e il principio di tutela della salute umana di cui agli articoli 191 TFUE e 174 del trattato [CE], essere interpretati nel senso che uno Stato membro può, a titolo sulla base di una normativa nazionale, prevedere che la Valutazione di effetti nocivi per la salute (AAEH) sia un atto che esula dall'ambito della procedura di rilascio e revisione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (PAI) – nella fattispecie [il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 2017 – e che la redazione di un AAEH non deve avere conseguenze automatiche in termini di sua tempestiva e corretta considerazione da parte dell'autorità competente nell'ambito di una procedura di revisione del IEP/DPCM , in particolare laddove l'AAEH indica un rischio sanitario inaccettabile per una popolazione significativa colpita dalle emissioni inquinanti, o tale direttiva può piuttosto essere interpretata nel senso che: (i) il rischio tollerabile per la salute umana può essere valutato mediante un'analisi scientifica, epidemiologica analisi; (ii) l'AAEH deve essere un atto rientrante nell'ambito della procedura di concessione e revisione del IEP/DPCM, nonché un prerequisito necessario di tale procedura e richiedente un esame obbligatorio, adeguato e tempestivo da parte dell'autorità competente a concedere e rivedere la procedura. IEP?
2. Maggio Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in particolare i considerando 4, [15], 18, 21, 34, 28 e 29 e Gli artt. 3, comma 2, 11, 14, 15, 18 e 21, siano interpretati nel senso che, sulla base di una normativa nazionale, uno Stato membro deve prevedere che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (nella specie, IEP 2012, DPCM 2014, DPCM 2017) deve sempre tenere conto di tutte le sostanze emesse di cui è stata scientificamente dimostrata la nocività, comprese le frazioni PM10 e PM2,5, e che provengono dall'impianto oggetto di valutazione, oppure detta direttiva può essere interpretata nel senso che è necessario che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (la decisione amministrativa di concessione dell'autorizzazione) riguardi solo le sostanze inquinanti preventivamente individuate in relazione alla natura e al tipo di attività industriale esercitata?
3. Maggio Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in particolare i considerando 4, 18, 21, 22, 28, 29, 34 e 43 e gli artt. 3, comma 2, 25, 11, 14, 16 e 21, essere interpretato nel senso che, sulla base di una legge nazionale, uno Stato membro può, qualora un'attività industriale costituisca una minaccia grave e significativa per l'integrità di dell'ambiente e della salute umana, prolungare il termine entro il quale l'operatore deve adeguare l'attività industriale all'autorizzazione rilasciata, attuando le misure e gli interventi di tutela dell'ambiente e della salute ivi previsti, di circa sette anni e mezzo dalla termine inizialmente fissato, per un periodo totale di undici anni?

¹
() GU L 334, pag. 17 .
